



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa fare se l'onorario del legale è eccessivo?

Autore: Redazione | 25/01/2017



Ho firmato un accordo per il compenso del legale e del consulente tecnico di parte a cui mi sono rivolto per un accordo transattivo. L'onorario veniva stabilito in una percentuale del risultato. Credo che la cifra sia eccessiva.

Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, poi convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha modificato l'articolo 2233 del Codice Civile rendendo valido, tra **cliente** ed **avvocato**, il cosiddetto **patto di quota lite**, cioè quello con cui si

conviene che l'**onorario del professionista** sia determinato in una percentuale del risultato ottenuto.

Fino all'entrata in vigore del decreto legge 223, tale patto risultava vietato nei rapporti tra cliente ed avvocato, mentre, come pure la Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto **[1]**, nessuna norma lo vietava (e lo vieta) nei rapporti tra clienti ed altri professionisti, salva la possibilità di applicare tale divieto nei rapporti tra clienti e ragionieri o commercialisti per le sole attività professionali da questi professionisti svolte dinanzi alle Commissioni tributarie.

In ogni caso, nel periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e fino al 2012 (anno in cui per gli avvocati è stato ripristinato il divieto di patto di quota lite), era lecito stipulare un patto del tipo di quello sottoscritto dal lettore e tale patto, a tutt'oggi, resta valido.

Ferma restando, dunque, la validità del patto sottoscritto nel caso oggetto di esame (se stipulato tra il 2006 ed il 2012), è comunque altrettanto vero che l'onorario dell'avvocato (ed anche quello di ogni altro professionista) debba essere parametrato alle difficoltà ed alla complessità dell'incarico ricevuto.

Nel caso concreto esaminato, se nel patto con cui sono stati determinati i compensi non si è fatto alcun cenno ad eventuali decurtazioni degli onorari convenuti nel caso di **transazione della lite**, risulta più complesso pretendere che gli importi da corrispondere al legale ed al consulente possano e debbano essere oggi diminuiti.

Ciò premesso, le strade percorribili sono due:

1) trattare per una concordata riduzione degli onorari (con un accordo da trasferirsi in forma scritta a parziale correzione di già sottoscritto);

2) richiedere un **parere in prevenzione** al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cui appartiene il legale del lettore e al Collegio cui appartiene il consulente: in tale ricorso, egli può richiedere un parere circa la congruità e proporzionalità di quanto preteso dai professionisti anche in considerazione del fatto che con la transazione lo stesso evidentemente ha rinunciato ad una parte della sua pretesa iniziale e che

l'attività dei due professionisti (soprattutto del legale) si è ridotta quanto a durata e ad attività da svolgersi. Il parere viene definito in prevenzione perché, per essere ammissibile, deve essere proposto prima che il professionista, a sua volta, proponga all'ordine e/o al collegio di appartenenza il parere di congruità sui propri onorari per poi agire per ottenere, contro il proprio cliente inadempiente, un **decreto ingiuntivo**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

Note

[1] Cass. sent. n. 20839 del 02.10.2014.